

ORIGINAL

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PROFESSIONALI

L'Università degli Studi di Ferrara, in qualità di soggetto promotore, codice fiscale 80007370382, nella figura del Prof. Alessandro Bruni, nato a Bologna il 6 ottobre 1944 e domiciliato per la carica in Ferrara, via Fossato di Mortara n. 19, Preside Facoltà di Farmacia

E

L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bologna, in qualità di soggetto ospitante, codice fiscale 80076650375 rappresentato dal Dr. Franco CANTAGALLI nato a il Bologna il 31.05.1943

PREMESSO

Che l'art. 27 del DPR 382/80 prevede: "I rettori delle Università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, su proposta delle Facoltà di Farmacia al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale"

Che l'art. 8 comma 1 della legge 341/90 prevede: "per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto e la stipula di apposite convenzioni"

Che l'art. 2 comma 1 (Tabella XXVII - Corso di Laurea in Farmacia) del DPR 30/6/95 "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in Farmacia", pubblicato sulla G.U. n. 41 del 19/2/96 prevede: "La durata del corso di laurea in Farmacia è fissata in cinque anni e comprende un periodo semestrale di tirocinio pratico professionale presso una farmacia aperta al pubblico od ospedaliera"

Che l'art 5-bis del D.M. 9/9/57 "Regolamento sugli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni" prevede: "Agli esami di stato per l'esercizio della professione di farmacista sono ammessi anche i laureati in Chimica e Tecnologia farmaceutiche che abbiano compiuto il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico"

Che i corsi di laurea specialistica in Farmacia ed in Chimica e Tecnologie farmaceutiche appartengono alla classe delle lauree specialistiche in Farmacia e Farmacia industriale (14/S) e che il DM 28/11/2000, negli obiettivi formativi qualificanti prevede: "i laureati nei corsi di laurea specialistica della classe sono dotati delle basi scientifiche e della preparazione teorica e pratica necessarie all'esercizio della professione di farmacista..." e "i corsi che hanno durata di cinque anni, comprendono un periodo di sei mesi di tirocinio professionale presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale, sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico, per non meno di 20 CFU"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La Facoltà di Farmacia dell'Università degli Studi di Ferrara, per lo svolgimento del tirocinio professionale, di durata semestrale, volto a fornire a laureandi in Farmacia, a laureati-allievi interni e laureandi post riforma in Chimica e Tecnologie farmaceutiche specifiche conoscenze professionali necessarie per l'ammissione all'esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, si avvale della collaborazione dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bologna, secondo le modalità e le condizioni contenute nella presente convenzione.

Le modalità di accesso saranno oggetto di una reciproca consultazione nel rispetto del regolamento del tirocinio professionale approvato dal Consiglio della Facoltà di Farmacia in data 19 Luglio 2002 e allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante nonché delle vigenti disposizioni universitarie in materia

Art. 2

Le attività pratiche verranno svolte in farmacie convenzionate (art. 2 del Regolamento), nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia. L'attività svolta nell'ambito del tirocinio non costituisce premessa per un rapporto di lavoro tra il tirocinante e la farmacia aziendale o di prestazione professionale.

Né è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante

Art. 3

La farmacia individua, tra il proprio personale abilitato alla professione di farmacista, il responsabile delle attività di tirocinio

Art. 4

L'Università degli Studi di Ferrara garantisce che i frequentanti il tirocinio sono coperti da polizza di assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, nonché per responsabilità civile o per danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

Le polizze di assicurazione sono le seguenti:

Infortuni sul lavoro: INAI – Gestione per conto dello stato

Infortuni: INA ASSITALIA S.p.A. – posizione n. 54/383154

Responsabilità civile: posizione n. FE/32403560

Compete alla struttura ospitante la copertura assicurativa del personale dipendente dalla struttura stessa nonché dei locali e delle infrastrutture messi a disposizione per l'attività di tirocinio

Art. 5

Le parti contraenti della presente convenzione accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attività costituente l'oggetto della presente convenzione e, nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, di risolvere ogni eventuale vertenza mediante arbitrato rituale, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile ad opera di un collegio di tre arbitri. Di questi, uno è nominato da ciascuna delle stesse parti. I due arbitri nomineranno, di comune accordo, il terzo componente del Collegio; in caso di disaccordo la nomina sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ferrara, Foro in cui il collegio arbitrale ha sede.

Art. 6

La presente convenzione entra in vigore con la data della sua stipula ed ha durata annuale automaticamente rinnovabile. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno quattro mesi prima con raccomandata A.R.

Si dà atto che l'attivazione della presente convenzione non consegnerà a carico di ciascun Ente alcun onere finanziario a favore dell'altro

Art. 7

La presente convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle Leggi che ne dispongono il funzionamento

Art. 8

Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione le parti rinviano a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia

Letto, approvato e sottoscritto

Ferrara, 19.05.03

Per l'Ente promotore

Il Presidente della Facoltà di Farmacia dell'Università degli Studi di Ferrara

Prof. Alessandro Bruni





per l'Ente ospitante

Il Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di

Don. FRANCO CANTAGALLI




